

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

OSSERVAZIONI AL TESTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 100 E ABBINATE PROPOSTO DAL RELATORE, ON. VERRÒ, AL COMITATO RISTRETTO

Il testo proposto dal relatore al Comitato ristretto priva completamente il geometra di numerosi ambiti di attività professionale che tradizionalmente ed incontestabilmente gli appartengono.

Infatti, il contenuto della lettera m) dell'art. 16 del regio decreto n. 274/1929 ("modeste costruzioni civili"), che si vorrebbe tradurre nell'art. 1, comma 3 della proposta, ha un significato che va ben oltre "gli edifici civili".

Basterebbe osservare la tariffa professionale dei geometri (L. n. 144/1949) ed in particolare gli articoli 56 e 57, per rendersi conto che il termine "costruzioni" individua non solo gli edifici, ma anche le costruzioni stradali e idrauliche, oltre ai lavori di terra, ed inoltre l'art. 46 della stessa tariffa che espressamente prevede il compenso per le lottizzazioni.

Ulteriormente, l'aggettivo "civili", riferito alle costruzioni di cui alla lettera m) dell'art. 16 citato, opera una distinzione rispetto a quelle indicate alla lettera l) e cioè quelle "rurali" ma, in entrambi i casi, la competenza comprende le costruzioni (e, quindi, anche gli edifici) aventi diversa destinazione, quale, ad es. quella industriale ed artigianale.

La riprova di tale interpretazione è data dalla medesima tariffa ed in particolare dal citato art. 57, laddove sono espressamente previste anche le costruzioni con destinazione industriale ed artigianale.

Nel testo proposto, invece, eliminando la lettera l) senza riportare altrove le costruzioni rurali e limitando la lettera m) agli edifici, si opera un mutamento radicale di impostazione che può coinvolgere anche il significato attribuibile all'aggettivo "civile" e cancellare un ampio ambito di legittima attività dei geometri.

Per quanto riguarda gli edifici, restano ugualmente esclusi gli interventi che comportano una progettazione architettonica da parte del geometra, laddove i calcoli statici vengano eseguiti da un tecnico abilitato: in proposito, si evidenzia la possibilità di collaborazione con altri professionisti abilitati.

Inoltre, restano esclusi anche altri tipi di interventi edilizi che richiedono la predisposizione di un piano, ad es., di recupero o di lottizzazione che comprenda anche un solo fabbricato, ma che non comportano interventi di carattere urbanistico in senso proprio, pur avendone la denominazione.

Per tali motivi, le proposte di legge n. 100 e connesse riportano la descrizione dei tipi di costruzioni sui quali può operare il geometra e provvedono anche ad apportare le necessarie abrogazioni dei punti ulteriori del citato art. 16 contenenti il riferimento al carattere "modesto" della prestazione professionale prevista.

Riguardo a tali ultime abrogazioni, si ribadisce che l'eliminazione della lettera l) dell'art. 16, così come proposto, ha come effetto immediato quello di cancellare le competenze originariamente previste.

A seguito di quanto sopra rappresentato, si chiede la revisione del testo proposto dal relatore, On. Verro, e si sottopone alla cortese attenzione degli Onorevoli Deputati una proposta del Consiglio Nazionale Geometri.

In proposito, si precisa che nel testo allegato, all'art. 2, lettera *m-bis*), è stata inserita una limitazione alla progettazione architettonica del geometra e del perito edile che non figurava nel disegno di legge AS/884 approvato, quasi all'unanimità, dall'Assemblea del Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura.

Si sottolinea, infine, che l'approvazione di una formulazione estremamente riduttiva, quale quella proposta dal relatore On. Verro, avrebbe ripercussioni negative notevoli, oltre che sull'attività dei professionisti appartenenti alle categorie dei geometri e dei periti industriali edili, anche sulle rispettive Casse di Previdenza che contano ben oltre 100.000 iscritti.

Roma, 01/4/20003

PL/

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Modifiche all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ed all'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929 n. 275, in materia di competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili

Nuovo testo delle proposte di legge n. 100 e abbinato proposto dal relatore al Comitato ristretto nella riunione del 18 marzo 2003

Art. 1.

1. Alle lettere *d)* e *f)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola "modeste" è soppressa.

2. Alla lettera *l)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: "di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché" sono soppresse.

3. La lettera *m)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalle seguenti: "*m)* progettazione, direzione, contabilità, liquidazione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici civili di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

- 1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato, escludendo dal computo del numero dei piani i sottotetti, se adibiti a volumi tecnici, le soffitte e gli altri locali non abitabili;
- 2) in zona sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato, escludendo dal computo del numero dei piani i sottotetti, se adibiti a volumi tecnici, le soffitte e gli altri locali

CAMERA DEI DEPUTATI
I

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. ...

TESTO PROPOSTO
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
GEOMETRI

Art. 1.

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia regolandone l'attività nel campo degli edifici pubblici e privati, delle costruzioni civili, stradali, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato e in legno, nonché l'attività in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

1. Alle lettere *d)* e *f)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, la parola: "modeste" è soppressa.

2. Alla lettera *l)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: "di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonché" sono soppresse.

3. La lettera *m)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dalle seguenti:

"*m)* progetto architettonico e strutturale, calcoli statici, direzione,

non abitabili".

4. Alla lettera *b)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, le parole "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili" sono sostituite dalle seguenti: "le prestazioni di cui alla lettera *m)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274".

Art. 2.

1. Restano ferme le competenze prescritte per il collaudo statico dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle relative agli edifici vincolati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

contabilità, liquidazione e collaudo statico e tecnico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, restauro e recupero edilizio nonché posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti: 1) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato; 2) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui ai numeri 1) e 2) i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, le soffitte e gli altri locali non abitabili;

m-bis) progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico-amministrativo degli edifici fino ad un piano in più di quelli previsti ai numeri 1) e 2) della lettera *m)*, se i calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitato;

m-ter) interventi di manutenzione ordinaria, interventi igienico-sanitari e funzionali, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, la contabilità dei lavori, consentiti su qualsiasi edificio anche eccedente i limiti previsti dalla lettera *m)*, purché non comportino interventi statico-strutturali sulle travi o sui pilastri di strutture intelaiate in cemento armato;

m-quater) direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, estimo e amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

m-quinquies) formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro;".

4. Alla lettera *n)* dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, le parole: "costruzioni civili indicate nella lettera *m)*;"

sono sostituite dalle seguenti: "costruzioni indicate alle lettere *m*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*);".

5. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 16 del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è sostituita dalla seguente:

"*b*) dai periti edili anche le funzioni di cui all'articolo 16, lettere da *m*) a *m-quinquies*), del regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni, senza pregiudizio di quanto disposto da speciali norme di legge, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;"

Art. 3.

1. Restano salve le competenze previste dall'articolo 67 (L, R) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le competenze relative agli edifici vincolati con provvedimento dell'Autorità competente previste dal titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.